

PROCEDURA 06/231

SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING

1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione:

- di condotte illecite o irregolari, presunte o effettive, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01;
- di violazioni, presunte o effettive, delle previsioni di cui al Codice etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello 231”), adottati dall’azienda,
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda e più in generale le violazioni delle disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023

di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo¹, fornendo al segnalante (c.d. “*Whistleblower*”) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché’ riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte aziendalmente in conformità alle previsioni normative.

La presente procedura è inoltre tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del *Whistleblower* e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetti di segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni fatte in mala fede.
- b) tutelare adeguatamente il *Whistleblower* contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione.
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

¹ La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: (a) quando il rapporto giuridico non e' ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (b) durante il periodo di prova; (c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

2. ESCLUSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura non si applica a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del *Whistleblower* e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il *Whistleblower* e un altro lavoratore, reclami legati all'inquadramento contrattuale e retributivo, etc..
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio) o comunque apprese fuori dal contesto lavorativo.

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Destinatari della presente procedura sono:

- Vertici aziendali
- Componenti degli organi sociali
- Dipendenti
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per conto dell'azienda e sono sotto il controllo e la direzione della società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati)
- I partner, i clienti, i fornitori e i consulenti con contratto libero professionale, i collaboratori, i soci e più in generale chiunque sia in relazione d'interessi con la società ("Terzi")

Tali soggetti sono coloro che possono effettuare segnalazioni di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute a operare in conformità con le norme di legge e i regolamenti vigenti nel rispetto dei principi di seguito riportati.

a. CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA:

La presente procedura è un elemento fondamentale per garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

b. GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO WHISTLEBLOWER E DEL SEGNALATO:

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sull'identità del *Whistleblower*, della persona coinvolta² e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il *Whistleblower* è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

c. PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE":

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al *Whistleblower* dichiarare se ha un interesse provato collegato alla segnalazione. Più in generale, l'azienda garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché' ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti

² Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o comunque implicata nella violazione segnalata

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

d. IMPARZIALITA', AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

5. SEGNALAZIONI

a) SOGGETTI SEGNALANTI - WHISTLEBLOWERS

Il sistema di segnalazione può essere attivato da:

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato

b) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione, presunta o effettiva, di condotte illecite, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che:

- possono dar vita a reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (i.e. corruzione, corruzione tra privati, frode in commercio etc.)
- violano il Modello 231 e le procedure in esso previste;
- violano il Codice Etico aziendale;
- possono dar vita a illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- possono dar vita a illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nazionale; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

- siano atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- siano atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni, riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o il cui meccanismo il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- siano atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione indicati ai numeri 3., 4. e 5 dell'art.2 D.Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi precisi e concordanti, riguardante fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. Non possono essere riportati meri sospetti o semplici notizie riferiti da terzi.

Non è necessario che il Whistleblower sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Il Whistleblower non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

c) CANALI DI SEGNALAZIONE

i.Canali interni di segnalazione

L'azienda, sentite le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015, ha attivato i seguenti canali interni di segnalazione:

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

Modalità segnalazione	Dettaglio
in forma elettronica	odv@zuegg.it
A mezzo posta	OdV ZUEGG c/o ZUEGG S.p.a. Via Francia n. 6 - Verona - Italy
In sede	Cassetta per le segnalazioni posizionata c/o la sede aziendale di ZUEGG S.p.a.

Il canale principale di segnalazione è l'indirizzo e-mail, utile anche per richiedere un incontro diretto (che potrà avvenire anche in modalità da remoto) con il ricevente per effettuare la segnalazione.

Nonostante la società ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma nominativa, ammette anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Nel caso di segnalazione cartacea (via posta o mediante uso di cassetta aziendale), la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

ii. Canali esterni di segnalazione

Il *Whistleblower* può effettuare una segnalazione tramite un canale esterno all'organizzazione, se al momento della presentazione della segnalazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero quest'ultimo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- il *Whistleblower* ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il *Whistleblower* ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

- il *Whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In questo caso, la segnalazione esterna dovrà essere effettuata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) utilizzando i canali a tal fine istituiti dalla medesima Autorità. Per le informazioni del caso si è pregati di consultare il sito istituzionale dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

iii.Divulgazione pubblica e denuncia

Il *Whistleblower* può effettuare una divulgazione pubblica - vale a dire può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi elettronici o comunque in grado di raggiungere un numero elevato di persone – quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- il *Whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il *Whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, ricorrendone le condizioni, di effettuare denunce all'autorità giudiziaria o contabile.

6. ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

Nella segnalazione vanno indicati tutti gli elementi utili a consentire alla funzione ricevente di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- i. generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- ii. la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- iii. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- iv. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- v. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- vi. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- vii. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA TRAMITE I CANALI INTERNI

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni, effettuate tramite i canali interni, è l'Organismo di Vigilanza, che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'Organismo di Vigilanza svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione ove gli eventi segnalati siano di sua competenza diretta. Diversamente provvederà a coinvolgere le strutture e le funzioni aziendali competenti.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del Whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetti di segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni fatte in mala fede.

L'organo ricevente, ricevuta la segnalazione interna, provvede:

1. entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, al rilascio al *Whistleblower* di avviso di ricevimento della segnalazione;

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

2. alla valutazione preliminare al fine di verificare la fondatezza dei contenuti della segnalazione e all'eventuale richiesta di integrazione della documentazione o dell'eventuale irricevibilità della segnalazione (indicando le motivazioni che giustificano tale scelta);
3. a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. a fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Se il *Whistleblower* sceglie di restare anonimo e non crea una casella di posta sicura, rinuncia al diritto di ricevere conferma e feedback sulla segnalazione.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico o, ove l'Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'Organismo di Vigilanza procede senza indugio:

- alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente anche al Presidente del CdA e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- alla funzione Risorse Umane per l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato e/ comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, le segnalazioni ricevute saranno documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Quando, su richiesta del *Whistleblower*, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro (anche da remoto) con il ricevente, essa, previo consenso del *Whistleblower*, è documentata a cura del ricevente, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale. In caso di verbale, il *Whistleblower* può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero ai soggetti espressamente autorizzati da questo.

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del *Whistleblower* e qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare i dati personali, fatto salvo il consenso espresso del medesimo.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del *Whistleblower*.

9. DIVIETO DI RITORSIONE

Sono espressamente vietate condotte, dirette o indirette, ritorsive o discriminatorie (anche tentate) per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del *Whistleblower*, quali l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Colui che ritenga di avere subito ritorsioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 può dare comunicazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale, nel caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Inoltre, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del *Whistleblower* è nullo. Allo stesso modo, sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del *Whistleblower* che trovi la sua causa nella Segnalazione stessa; è in capo alla società interessata l'onere della prova in merito all'estraneità, rispetto alla Segnalazione, delle misure discriminatorie o ritorsive eventualmente adottate.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il *Whistleblower* che ha effettuato la Segnalazione in buona fede non potrà essere sanzionato.

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

Viceversa, laddove le segnalazioni risultassero inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato o vi fosse un abuso dello strumento di segnalazione qui riferito, sarà fonte di responsabilità del *Whistleblower*, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

10. NON PUNIBILITA' / PUNIBILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali

quando, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata in conformità alle previsioni del D:Lgs. n. 24/2023.

In tali ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. TUTELA DEL SEGALATO

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della Società, l'Organismo di Vigilanza provvede a darne comunicazione alla funzione Risorse Umane affinché quest'ultima attivi il procedimento di irrogazione di una sanzione

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

disciplinare nei confronti dell'autore delle predette segnalazioni infondate, nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del CCNL applicabile.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Whistleblower, del Segnalato e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs. n. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- il Whistleblower riceverà, in sede di Segnalazione, una Informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, i destinatari dei dati personali comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione, l'eventuale trasmissione di dati verso Paesi UE o extra-UE e i diritti del Whistleblower con riferimento ai propri dati personali trattati;
- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l'eventuale mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l'impossibilità di procedere con l'esame e la gestione della segnalazione;
- sono adottate le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità con la normativa vigente;
- in tema di diritto di limitazione di trattamento da parte del Whistleblower o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di *Whistleblowing*: in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Whistleblower.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. Se i fatti segnalati non rientrano nell'applicazione della disciplina del Whistleblowing o non sono verificabili, i dati personali saranno cancellati entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

13.AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è stata redatta sulla base della normativa attuale ed è pertanto suscettibile di eventuali modifiche, integrazioni, aggiornamenti ove necessari, sulla base dell'evoluzione normativa o delle "best practice" in materia.















ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

ALLEGATO 1 – FORM PER SEGNALAZIONE

Legenda:

*: campo obbligatorio

Società interessata dalla Segnalazione*	ZUEGG SPA	
Nome e Cognome del Whistleblower	_____	
Telefono del Whistleblower	_____	
Email del Whistleblower	odv@zuegg.it	
Qualifica del Whistleblower*	<input checked="" type="checkbox"/>	Dipendente
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fornitore
	<input checked="" type="checkbox"/>	Consulente
	<input checked="" type="checkbox"/>	Collaboratore
	<input checked="" type="checkbox"/>	Azionista
	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro
Oggetto della segnalazione*	_____	
Tipologia di segnalazione*	<input checked="" type="checkbox"/>	Commissione di un reato presupposto previsto dal Decreto 231
	<input checked="" type="checkbox"/>	Irregolarità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di vigilanza

		Irregolarità nella gestione di finanziamenti agevolati
		Irregolarità nella gestione degli acquisti e dei fornitori
		Irregolarità nell'affidamento di consulenze
		Irregolarità nella gestione di organizzazione di eventi e attività formativa a favore di terzi
		Irregolarità nella gestione dei rimborsi spese
		Irregolarità nell'elargizione di regalie, omaggi o altri benefici/liberalità non dovuti da/a soggetti terzi
		Irregolarità nella selezione e gestione delle risorse umane
		Irregolarità nella gestione dei rapporti commerciali Clienti e/o Agenti
		Irregolarità amministrative e/o negli adempimenti contabili e fiscali
		Irregolarità nella gestione delle informazioni riservate e privilegiate e le comunicazioni all'esterno
		Irregolarità nella gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali
		Irregolarità relative alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Irregolarità relative alla gestione degli adempimenti ambientali
		Violazioni rientranti nel d.lgs. 24/2023
Descrizione del fatto *	_____	

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

Eventuali allegati a sostegno della Segnalazione	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Data / periodo in cui si è verificato evento oggetto di segnalazione	_____			
Autore del fatto segnalato	_____			
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	_____			

Dichiaro di aver letto e di accettare i termini della Procedura “Whistleblowing” e dell’informativa sul Trattamento dei dati*

Autorizzo al trattamento degli eventuali dati particolari, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Autorizzo a rivelare la mia identità e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, la mia identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, come individuate dall’azienda.

Data

Firma

ALLEGATO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DI SEGNALAZIONE

ZUEGG S.P.A	PROCEDURA 06/231 SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING	v.02/2023	Novembre 2023
-------------	---	-----------	------------------

WHISTLEBLOWING

INFORMATIVA ex artt. 13-14 GDPR

La presente informativa viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 (in seguito GDPR), da ZUEGG S.p.a., Via Francia 6 37135 Verona , P.Iva 02913800237, (di seguito, per brevità anche “ZUEGG” o la “Società”) e riguarda il trattamento dei dati personali raccolti in occasione di segnalazione da parte di coloro (dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali, consulenti, collaboratori ecc.) che intendono effettuare, secondo quanto previsto dalla procedura whistleblowing (di seguito, la “Procedura Whistleblowing”), una segnalazione (di seguito anche “Segnalazione”) di condotte illecite in violazione della normativa nazionale o sovranazionale, di violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 (“Modello 231”) e delle procedure interne adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24/2023.

ZUEGG ha affidato le attività di ricezione e di gestione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza della Società, in virtù della competenza specialistica, dell’affidabilità e della disponibilità di risorse idonee a svolgere tale compito.

1 Titolare del Trattamento

Il titolare autonomo del trattamento è, a seconda del canale utilizzato:

- ZUEGG SPA, Via Francia 6 – 37135 Verona, P.Iva 02913800237, contattabile all’indirizzo privacy@zuegg.it [mg1]

MODALITA' DI SEGNALAZIONE	DETTAGLI
VIA EMAIL ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	odv@zuegg.it
A MEZZO POSTA ALL'INDIRIZZO	OdV ZUEGG c/o ZUEGG S.p.a. Via Francia n. 6 - Verona - Italy
IN SEDE	Cassetta per le segnalazioni posizionata c/o la sede aziendale di ZUEGG S.p.a.

2 Tipologia di dati

Verranno trattati i Dati personali che il segnalante ha volontariamente inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. La Società raccoglierà e tratterà le seguenti informazioni che possono comprendere i dati personali del soggetto segnalante (di seguito anche “Segnalante”) quali, il nome, il cognome, il ruolo aziendale o i rapporti con la Società, nonché ulteriori informazioni contenute nella Segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i o delle persone comunque menzionate (di seguito anche “Dati personali”).

L’acquisizione e gestione delle segnalazioni dà luogo, infatti, a trattamenti di dati personali, anche appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti a interessati (persone fisiche identificate o identificabili) e, in particolare, i segnalanti o le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. Gli interessati possono essere, dunque:

- Il Segnalante che volontariamente fornisce propri dati personali (dati personali raccolti presso l’interessato)
- Persone coinvolte nella segnalazione, i cui dati personali vengono forniti dal Segnalante nel contesto della descrizione del fatto segnalato, quali ad esempio persone indicate come possibili responsabili, testimoni, vittime (dati personali non ottenuti presso l’interessato)

ZUEGG non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari (ai sensi dell’art. 9 GDPR) o relativi a condanne penali e reati (ai sensi dell’art. 10 GDPR). I predetti dati saranno trattati con supporti informatici che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei Dati personali del Segnalante è facoltativo: il Segnalante ha la facoltà di rimanere anonimo. Tuttavia, l’identità del segnalante potrebbe essere anche desunta da elementi di contesto o elementi della segnalazione, non potendosi considerare tale segnalazione anonima in senso tecnico. In tal caso, prevarrà comunque la volontà del segnalante di rimanere anonimo e sarà garantita la riservatezza della sua identità. Non è inoltre obbligatorio indicare i Dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i o di altre persone coinvolte. In ogni caso, i dati personali contenuti nella segnalazione verranno trattati solo se pertinenti e necessari all’analisi dell’evento segnalato.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente perché inseriti erroneamente dal segnalante nella descrizione della segnalazione, non sono trattati e, ove possibile, sono immediatamente cancellati.

Esulano dalle condotte segnalabili fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo del D.lgs. 24/2023, inoltre, le segnalazioni riferite a circostanze generiche o riconducibili ad una fase antecedente all'eventuale commissione di possibili illeciti, ovvero frutto di mere indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili, nonché a ipotesi di tentativo di reato, potrebbe dar luogo a trattamenti di dati personali non pienamente riconducibili all'ambito di trattamento previsto dalla disciplina di settore. Eventuali segnalazioni riconducibili a questi temi la cui gestione comporta trattamento di dati personali verrà gestita solo ove faccia riferimento all'inosservanza di valori e regolamenti aziendali sulla base del legittimo interesse del Titolare ex art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR di accertare la veridicità della Segnalazione e svolgere ogni attività necessaria alla gestione della stessa. Tuttavia, tali segnalazioni verranno gestite in conformità alle relative procedure aziendali, non essendo in tal caso garantite le tutele e le protezioni previste dal D.lgs. 24/2023.

In qualsiasi momento il Segnalante può ritirare la segnalazione dandone comunicazione attraverso lo stesso canale utilizzato per effettuarla. In tal caso, i dati personali raccolti non saranno ulteriormente trattati, salvo sia già stato avviato un procedimento disciplinare e/o il titolare abbiamo già comunicato tali dati ad un Autorità pubblica, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 24/2023.

3 Base giuridica e finalità del trattamento

I Dati personali saranno trattati per finalità connesse alla gestione e verifica della Segnalazione e per garantire un'adeguata applicazione della Procedura Whistleblowing. I dati personali di eventuali soggetti inclusi nella descrizione della segnalazione saranno trattati solo ed esclusivamente se pertinenti alla segnalazione e per l'esclusiva finalità di gestione e verifica della stessa.

Presupposto per il trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare ex art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. 24/2023, che impone al Titolare di dotarsi di un canale informativo per ricevere le Segnalazioni di atti o condotte che ledono un interesse pubblico o l'integrità della società.

I trattamenti di dati personali sono, dunque, necessari per dare attuazione agli obblighi di legge e ai compiti d'interesse pubblico previsti dalla disciplina di settore la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento (artt. 6, par. 1, lett. c) ed e) e parr. 2 e 3; art. 9, par. 2, lett. b) e g), art. 10 e art. 88 del GDPR, nonché 2-ter e 2-sexies del Codice).

Sulla base del legittimo interesse del Titolare ex art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR di accertare la veridicità della segnalazione e svolgere ogni attività necessaria alla gestione della stessa, verranno trattati i dati personali contenuti nelle segnalazioni che, non rientrando nell'ambito di applicazione oggettivo del D.Lgs. 24/2023, il Segnalante dichiara si riferiscono all'inosservanza di norme volontarie cui la Società aderisce, o valori e regolamenti interni aziendali.

4 Soggetti destinatari

I dati personali oggetto della segnalazione potranno essere comunicati agli organi aziendali competenti a gestire la specifica segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione. I dati potranno essere comunicati, inoltre, alle Autorità competenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 24/2023 (nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso e quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle relative informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

5 Periodo di conservazione

In conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 24/2023 e, fatti salvi diversi obblighi di legge, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro

con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Tale documentazione è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

6 Diritti degli interessati

Scrivendo all'indirizzo privacy@zuegg.it, l'Interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, di seguito riassunti:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- Ottenere indicazioni relative a:
 - a) le finalità e modalità di trattamento;
 - b) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - c) i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- Ottenere, altresì:
 - a) l'accesso ai dati personali trattati da ZUEGG S.p.a.;
 - b) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l'interesse, la cancellazione dei dati;
 - c) la portabilità dei dati forniti;
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- L'Interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti espressi dalla normativa vigente.

Tuttavia, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità

della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali (art. 2-undecies D.lgs. 196/2003 "Codice Privacy"). Questa limitazione non trova applicazione per le segnalazioni che esulano dall'ambito di applicazione oggettivo del D.lgs. 24/2023.

L'eventuale introduzione di nuove normative di settore ed il costante esame ed aggiornamento del servizio, potrebbero comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali. È quindi possibile che la presente informativa subisca modifiche nel tempo.

Pertanto, ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina visionando la data di revisione dell'informativa. La nuova informativa modificata o corretta si applicherà a decorrere dalla data di revisione.